



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e
soppressione degli istituti dell'interdizione e
dell'inabilitazione

A.C. 1985

Schede di lettura

n. 321

3 luglio 2015

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Rafforzamento dell'amministrazione di
sostegno e soppressione degli istituti
dell'interdizione e dell'inabilitazione

A.C. 1985

Schede di lettura

n. 321

3 luglio 2015

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento giustizia

☎ 066760-9559 / 066760-9148 – ✉ st_giustizia@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: gi0376

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

▪ Finalità e contenuto della proposta di legge	5
1. Le modifiche alla disciplina dell'amministrazione di sostegno	7
▪ 1.1. Le modifiche al codice civile	7
▪ 1.2. Le modifiche al codice di procedura civile	15
2. Le conseguenze dell'amministrazione di sostegno sul compimento di atti di natura personale e patrimoniale	22
▪ 2.1. Il matrimonio	22
▪ 2.2. La filiazione	26
▪ 2.3. L'interruzione della gravidanza	30
▪ 2.4. La responsabilità genitoriale	32
▪ 2.5. La tutela dei minori	33
▪ 2.6. Le successioni	35
▪ 2.7. Le donazioni	46
▪ 2.8. I contratti e i titoli di credito	49
▪ 2.9. La responsabilità per fatto illecito	52
3. La soppressione degli istituti dell'interdizione, giudiziale e legale, e dell'inabilitazione	54
▪ 3.1. L'eliminazione di interdizione e inabilitazione dal codice civile	55
▪ 3.2. Le disposizioni di coordinamento	57
▪ 3.3. La disciplina transitoria	58
▪ 3.4. L'eliminazione dell'interdizione legale dal codice penale	58

Schede di lettura

Finalità e contenuto della proposta di legge

La proposta di legge intende **potenziare l'istituto dell'amministrazione di sostegno**, introdotto nell'ordinamento dalla legge n. 6 del 2004 e finalizzato a «tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia» e **superare definitivamente l'interdizione e l'inabilitazione**, che già la riforma di dieci anni fa ha circoscritto e reso *extrema ratio*.

In particolare, con l'obiettivo di **flessibilizzare l'intervento su persone in difficoltà, fisica o psichica**, la proposta di legge:

- estende il campo d'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno a tutte le ipotesi di incapacità legale, ricomprendendo dunque anche le aree fin qui coperte in via residua da interdizione e inabilitazione;
- concepisce l'incapacità come funzionale, ovvero circoscritta a un tempo e ad atti specifici (c.d. "incapacitazione funzionale") e non collegata semplicemente e in modo assoluto alla persona, come accade oggi con la pronuncia di interdizione. Conseguentemente, anche nei casi più gravi, se anche l'intervento dell'amministratore di sostegno sarà totale, quantomeno sarà circoscritto nel tempo, sempre rimodellabile e revocabile;
 - valorizza dunque il ruolo del giudice tutelare;
 - conserva, pur con alcune modifiche, la disciplina dell'annullabilità degli atti e dei contratti compiuti dall'incapace naturale;
 - ridisciplina il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno.

Questi interventi consentono, infine, la definitiva **soppressione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione**, oltre all'**istituto dell'interdizione legale**, previsto come pena accessoria dagli articoli da 32 a 33 del codice penale, in caso di condanna alla reclusione.

Gli articoli della proposta di legge sono 89 e seguono nella numerazione l'ordine degli articoli del codice civile, di procedura civile e del codice penale che novellano, dedicandosi, infine, alle leggi speciali. Di seguito se ne dà conto ripartendo le disposizioni della riforma per argomento e con l'ausilio, quando opportuno, di un testo a fronte.

ART.	ARGOMENTO PARAGRAFO
1	3. La soppressione degli istituti dell'interdizione...e dell'inabilitazione <i>3.1. ... dal codice civile</i>
2-9	2. Le conseguenze dell'amministrazione di sostegno... <i>2.1. Il matrimonio</i>
10-14	2. Le conseguenze dell'amministrazione di sostegno... <i>2.2. La filiazione</i>
15	2. Le conseguenze dell'amministrazione di sostegno... <i>2.4. La responsabilità genitoriale</i>
16-18	2. Le conseguenze dell'amministrazione di sostegno... <i>2.5. La tutela dei minori</i>
19-25	1. Le modifiche alla disciplina dell'amministrazione di sostegno <i>1.1.al codice civile</i>
26-28	3. La soppressione degli istituti dell'interdizione...e dell'inabilitazione <i>3.1. ... dal codice civile</i>
29-42	2. Le conseguenze dell'amministrazione di sostegno... <i>2.6. Le successioni</i>
43-48	2. Le conseguenze dell'amministrazione di sostegno... <i>2.7. Le donazioni</i>
49-54	2. Le conseguenze dell'amministrazione di sostegno... <i>2.8. I contratti e i titoli di credito</i>
55-56	2. Le conseguenze dell'amministrazione di sostegno... <i>2.9. La responsabilità per fatto illecito</i>
57-63	3. La soppressione degli istituti dell'interdizione...e dell'inabilitazione <i>3.1. ... dal codice civile</i>
64-68	3. La soppressione degli istituti dell'interdizione...e dell'inabilitazione <i>3.2. Le disposizioni di coordinamento</i>
69-70	3. La soppressione degli istituti dell'interdizione...e dell'inabilitazione <i>3.3. La disciplina transitoria</i>
71-80	1. Le modifiche alla disciplina dell'amministrazione di sostegno <i>1.2. ...al codice di procedura civile</i>
81-82	3. La soppressione degli istituti dell'interdizione... e dell'inabilitazione <i>3.4. ...dal codice penale</i>
83-86	3. La soppressione degli istituti dell'interdizione... e dell'inabilitazione <i>3.2. Le disposizioni di coordinamento</i>
87-88	2. Le conseguenze dell'amministrazione di sostegno... <i>2.3. L'interruzione della gravidanza</i>
89	3. La soppressione degli istituti dell'interdizione...e dell'inabilitazione <i>3.2. Le disposizioni di coordinamento</i>

1. LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L'**amministrazione di sostegno** è un istituto disciplinato dagli articoli da 404 a 413 del codice civile, allo scopo di offrire assistenza a un soggetto il quale, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'**impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi**.

L'amministratore di sostegno offre al soggetto beneficiario una **forma flessibile di protezione** dei suoi interessi, distinguendo, tra le varie tipologie di atti, quelli che il beneficiario può compiere da solo senza alcuna assistenza, quelli per cui è necessaria l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero, se del caso, gli atti che deve compiere l'amministratore di sostegno in nome e per conto del beneficiario; ancora, si possono disporre limiti alle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità.

Il **ricorso** per la nomina dell'amministratore di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario (che può essere anche minore, inabilitato o interdetto), dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Il ricorso va presentato al **giudice tutelare**, che provvede con un decreto; in proposito si è presentato il problema della necessità della difesa tecnica nel procedimento.

1.1. Le modifiche al codice civile

Gli **articoli da 19 a 25** della proposta di legge apportano **limitate modifiche alla disciplina dell'amministrazione di sostegno contenuta nel codice civile**: l'obiettivo della proposta di legge non è infatti una riconsiderazione complessiva dell'amministrazione di sostegno, quanto l'estensione del suo campo d'applicazione, con contestuale abrogazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

In particolare, la proposta:

- prevede che l'amministratore di sostegno possa essere affiancato da un **coamministratore di sostegno**, nominato sempre dal giudice tutelare nell'interesse del beneficiario. La proposta non delinea invece i presupposti che possono determinare il giudice a questa ulteriore nomina (art. 19, che modifica l'art. 405 c.c.);

- **elimina ogni riferimento all'interdizione e all'inabilitazione**. In particolare, per quanto riguarda i soggetti che possono presentare il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, la proposta elimina il riferimento all'interdetto o inabilitato e al tutore e al curatore (art. 20, che modifica l'art. 406 c.c.);

- interviene sul procedimento per l'istituzione dell'amministratore di sostegno, per precisare che il giudice tutelare, qualora intenda adottare provvedimenti che possano incidere sui diritti fondamentali della persona, debba

prima invitare l'interessato (e l'amministratore di sostegno provvisorio) a **nominare un difensore**. Ciò si ricava dalla novella che l'art. 21 apporta all'art. 407 del codice civile, rinviando all'art. 716 del codice di procedura civile, oggetto di integrale sostituzione da parte della proposta di legge (v. *infra in par.* 1.2, art. 75 p.d.l.);

- specifica che, anche a seguito della nomina dell'amministratore di sostegno, il beneficiario può continuare a compiere personalmente tutti gli **atti di natura personale** (tra i quali il matrimonio, il riconoscimento del figlio, l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità) o patrimoniale **che non siano stati espressamente vietati** dal giudice tutelare con l'atto istitutivo dell'amministrazione di sostegno o con le periodiche rivalutazioni (art. 22, che modifica l'art. 409 c.c. e art. 23, che modifica l'art. 411 c.c.);

- precisa che le limitazioni alla capacità d'agire del beneficiario dell'amministrazione di sostegno possono essere introdotte non solo in sede di istituzione dell'amministrazione, ma anche successivamente, a seguito di ulteriori decreti del giudice tutelare (art. 24, che modifica l'art. 412 c.c.). La proposta intende rafforzare il carattere periodico delle valutazioni che il giudice tutelare deve compiere sul beneficiario dell'amministrazione, così da relativizzare le limitazioni che vengono imposte;

- **abroga** la previsione che attualmente consente al giudice tutelare di **trasformare l'amministrazione di sostegno in interdizione o inabilitazione** (art. 25, che modifica l'art. 413 del codice civile).

Infine, l'art. 65 della proposta, modificando l'art. 46-bis delle **disposizioni di attuazione del codice civile**, riafferma che i **procedimenti** per la nomina dell'amministratore di sostegno sono **totalmente gratuiti**: alla esenzione dal contributo unificato, già attualmente prevista, la riforma aggiunge l'esenzione da ogni tassa, imposta e diritto.

Normativa vigente	A.C. 1985
Codice civile	
Titolo XII - Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia	
Capo I - Dell'amministrazione di sostegno	
Art. 404	
<i>Amministrazione di sostegno</i>	
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai	<i>Identico.</i>

Normativa vigente	A.C. 1985
<p>propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.</p>	
<p>Art. 405</p>	
<p><i>Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità.</i></p>	
<p>Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.</p>	<p>Il giudice tutelare può nominare un coamministratore di sostegno nell'interesse del beneficiario.</p>
<p>Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;</p>	
<p>2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;</p>	
<p>3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;</p>	
<p>4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;</p>	
<p>5) dei limiti, anche periodici, delle spese</p>	

Normativa vigente	A.C. 1985
<p>che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;</p> <p>6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.</p> <p>Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.</p> <p>Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.</p> <p>Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga .</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>
<p>Art. 406 <i>Soggetti.</i></p>	
<p>Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.</p> <p>Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.</p> <p>I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere</p>	<p>Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto personalmente dall'interessato, anche se minore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal pubblico ministero.</p> <p>Abrogato.</p> <p><i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.C. 1985
<p>opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero .</p>	
<p>Art. 407 <i>Procedimento</i></p>	
<p>Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
	<p>Il giudice tutelare dispone secondo le indicazioni dell'articolo 716, secondo comma, del codice di procedura civile, nel caso in cui intenda adottare provvedimenti che incidano su diritti fondamentali della persona</p>
<p>Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero .</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.C. 1985
-------------------	-----------

Art. 408

Scelta dell'amministratore di sostegno

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Identico

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Identico

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Identico

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Identico

Art. 409

Effetti dell'amministrazione di sostegno.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Identico.

Normativa vigente	A.C. 1985
<p>Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.</p>	<p>Egli conserva altresì la capacità di compiere i singoli atti di natura personale riguardo ai quali il giudice tutelare non abbia stabilito un impedimento con l'atto istitutivo dell'amministrazione di sostegno o successivamente, ai sensi degli articoli 85, 266, 273 e 411, quarto comma.</p> <p><i>Identico.</i></p>
<p>Art. 410 <i>Doveri dell'amministratore di sostegno</i></p>	
<p>Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Art. 411 <i>Norme applicabili all'amministrazione di sostegno.</i></p>	
<p>Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.</p>	<p>Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353, 371 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.</p>

Normativa vigente	A.C. 1985
<p>All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.</p> <p>Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.</p> <p>Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente .</p>	<p>All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 599 e 779.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre determinati limitazioni o impedimenti alla possibilità di compiere atti di natura personale o patrimoniale, avuto riguardo all'esclusivo interesse del medesimo. Il provvedimento è assunto con provvedimento motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche direttamente dal beneficiario.</p>
Art. 412	
<i>Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice.</i>	
<p>Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.</p> <p>Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.</p> <p>Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno, o in successivo decreto del giudice tutelare.</p> <p><i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.C. 1985
<p>sostegno .</p> <p style="text-align: center;">Art. 413 <i>Revoca dell'amministrazione di sostegno.</i></p> <p>Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.</p> <p>L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.</p> <p>Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.</p> <p>Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Abrogato</p>

1.2. Le modifiche al codice di procedura civile

Gli articoli da 71 a 80 della proposta di legge riformano il **procedimento per la nomina e la revoca dell'amministratore di sostegno**, intervenendo sugli articoli da 712 a 720-bis del codice di procedura civile, ovvero sul titolo II che, tra i procedimenti speciali, disciplina i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone.

In particolare, la riforma riscrive il capo II del titolo, attualmente relativo all'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno.

Il **procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno** si instaura con **ricorso** davanti al **giudice tutelare del luogo dove il beneficiario ha la residenza o il domicilio**. Dopo una fase preliminare in cui il p.m. può chiedere il rigetto nel merito dell'istanza, il giudizio prosegue con l'audizione del beneficiario e l'eventuale assunzione di altri **mezzi istruttori**, concludendosi con un provvedimento avente forma di **decreto**.

Tale decreto è soggetto ai mezzi di **impugnazione** previsti dall'art. 720-bis c.p.c.:

- reclamo davanti alla corte d'appello;
- ricorso in Cassazione.

La **legittimazione a proporre il ricorso** per la nomina dell'amministratore di sostegno spetta, ai sensi dell'art. 406 c.c., allo stesso beneficiario, nonché ai soggetti indicati all'art. 417 c.c. in materia di interdizione e inabilitazione, e dunque al coniuge, alla persona stabilmente convivente, ai parenti entro il quarto grado, agli affini entro il secondo grado, al tutore o curatore e, infine, al pubblico ministero.

La domanda introduttiva del procedimento ha forma di **ricorso**. In particolare, il ricorso deve menzionare il giudice adito, le generalità del ricorrente, le generalità del beneficiario (e la sua dimora abituale o il domicilio), le ragioni per cui si domanda la nomina dell'amministratore di sostegno, l'oggetto della domanda, nonché, qualora il ricorrente ne sia a conoscenza, il nominativo e il domicilio del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti e dei fratelli e dei conviventi del beneficiario, e ancora direi, se vi sono, del tutore o curatore di quest'ultimo.

Il ricorso introduttivo va depositato nella cancelleria del giudice competente. Il giudice tutelare ordina la comunicazione degli atti al **PM**, che è parte necessaria del procedimento e può chiedere il rigetto della domanda nel merito. Qualora il giudizio debba proseguire (poiché la domanda di archiviazione non è stata proposta o è stata respinta), il giudice tutelare fissa con decreto in calce al ricorso la data dell'udienza.

La **fase istruttoria** del procedimento è fondamentalmente regolata dai commi secondo e terzo dell'art. 407 c.c. Dal primo di tali precetti si desume l'importanza centrale che la legge attribuisce all'audizione del beneficiario: un'incombenza alla quale il giudice dovrà provvedere recandosi, ove occorra, nel luogo in cui il beneficiario stesso si trova e tenendo conto, «compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa». Il giudice potrà fondare la propria decisione, oltre che sull'audizione del beneficiario, anche su altre fonti di convincimento: in particolare, ai sensi del terzo comma dell'art. 407 c.c., egli potrà assumere le informazioni necessarie, potrà disporre accertamenti di natura medica, ma potrà soprattutto, a conferma della natura inquisitoria del giudizio in esame, disporre d'ufficio «tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione».

La **fase decisoria** non è espressamente regolata dalla legge, ma si reputa che debba assumere le forme «rapide e snelle» del procedimento camerale. Il provvedimento con il quale il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno, stabilendo altresì la durata e l'oggetto dell'incarico, ha la forma di **decreto motivato** immediatamente esecutivo.

Ai sensi dell'art. 407, co. 4, c.c., il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il "decreto di apertura".

L'art. 413, co. 1, c.c. prevede che il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il p.m., o taluno degli altri soggetti legittimati a promuovere l'apertura dell'amministrazione di sostegno siano legittimati a chiederne la cessazione o a domandare la sostituzione dell'amministratore stesso. Il co. 4 della medesima norma attribuisce anche al giudice tutelare il potere di dichiarare d'ufficio la cessazione dell'amministrazione di sostegno quando essa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.

La **domanda di cessazione o di sostituzione**, che l'art. 413 c.c. definisce genericamente «istanza», ha forma di ricorso. Il ricorso deve essere comunicato al beneficiario e all'amministratore di sostegno, nonché al PM; il giudice tutelare, peraltro, può ordinare l'intervento anche di altri legittimati, i quali hanno comunque facoltà di intervenire volontariamente nel giudizio di revoca. Il giudice tutelare decide sull'istanza di revoca con decreto motivato, il quale è soggetto alle medesime impugnazioni previste per il decreto di apertura. Infine, attualmente, il giudice tutelare, qualora ritenga che l'amministrazione di sostegno non soddisfi le esigenze di protezione del beneficiario, ma che sia necessario avvalersi delle misure più incisive dell'interdizione e dell'inabilitazione, ne informa il PM affinché eserciti i relativi poteri di iniziativa.

Rispetto alla disciplina attuale, la riforma:

- **elimina ogni riferimento all'interdizione e all'inabilitazione;** conseguentemente le disposizioni del codice di rito oggi dedicate a questi due istituti vengono destinate invece alla disciplina del solo procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno (e parallelamente viene abrogato l'art. 720-*bis* c.p.c. che oggi disciplina l'amministrazione di sostegno);
- **conferma la disciplina processuale attuale** per la nomina e la revoca dell'amministratore di sostegno;
- impone al giudice tutelare di rinviare l'udienza richiedendo all'interessato la **nomina di un difensore**, in tutti i casi in cui ritenga di dover «stabilire divieti, limitazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona» (nuovo art. 716 c.p.c.). Se, nonostante l'invito rivolto dal giudice, l'interessato e l'amministratore di sostegno provvisorio non provvedono alla nomina nel termine fissato, il giudice tutelare può comunque procedere.

La riforma risolve così una questione dibattuta in base alla disciplina attuale, **codificando un principio espresso dalla Corte di cassazione**. Nel silenzio della legge, infatti, oggi la **rappresentanza tecnica** è da ritenere senz'altro necessaria nell'eventuale fase del giudizio di nomina dell'amministratore di sostegno che si svolge davanti alla Cassazione; al contrario, essa non è richiesta per i procedimenti autorizzativi, che sono regolati dalle norme generali sui procedimenti camerati. Sul punto si è pronunciata anche la Corte di cassazione (Cass., 29.11.2006, n. 25366), concludendo che il ministero del difensore non sarebbe necessario nelle ipotesi – che rappresenterebbero la regola, corrispondendo al modello legale tipico dell'istituto – in cui il provvedimento da assumere si limiti a individuare specificamente i singoli atti, o le categorie di atti, in relazione ai quali si chiede l'intervento dell'amministratore; di contro, la difesa tecnica cesserebbe di configurarsi come mera facoltà per diventare un vero e proprio onere a carico delle parti, vale a dire lo stesso inabile o uno dei soggetti legittimati, «ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio».

Normativa vigente	A.C. 1985
<p>Codice di procedura civile Libro IV – Dei procedimenti speciali Titolo II – Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone</p>	
<p>Capo II</p>	
<p>Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno</p>	<p>Dell'amministrazione di sostegno</p>
<p>Art. 712</p>	
<p><i>Forma della domanda</i></p>	
<p>La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.</p> <p>Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.</p>	<p>Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile, si propone con ricorso al giudice tutelare del luogo dove la persona ha la residenza o il domicilio.</p> <p>Nel ricorso devono essere contenute le indicazioni previste dall'articolo 407, primo comma, del codice civile.</p>
<p>Art. 713</p>	
<p><i>Provvedimenti del presidente</i></p>	<p><i>Provvedimenti del giudice tutelare</i></p>
<p>Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.</p> <p>Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.</p>	<p>Il giudice tutelare ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero e fissa l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e dell'interessato; dispone, altresì, la comparizione delle altre persone indicate nel ricorso, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 406 del codice civile, le cui informazioni ritenga utili ai fini della decisione.</p> <p>Il ricorso e il decreto sono comunicati alle persone convocate e al pubblico ministero.</p>
<p>Art. 714</p>	
<p><i>Istruzione preliminare</i></p>	
<p>All'udienza, il giudice istruttore, con</p>	<p>All'udienza, il giudice tutelare, con</p>

Normativa vigente	A.C. 1985
<p>l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile.</p>	<p>l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interessato secondo quanto dispone l'articolo 407, secondo comma, del codice civile, sente le altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni ai sensi dell'articolo 407, terzo comma, del codice civile.</p>
Art. 715	
<p><i>Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando.</i></p> <p>Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.</p>	<p><i>Impedimento a comparire dell'interessato</i></p> <p>Se per legittimo impedimento l'interessato non può presentarsi davanti al giudice tutelare, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova, ai sensi dell'articolo 407, secondo comma, del codice civile.</p>
Art. 716	
<p><i>Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando</i></p> <p>L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.</p>	<p><i>Capacità processuale dell'interessato</i></p> <p>La persona cui il procedimento si riferisce può stare in giudizio e compiere da sola tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, salvo quanto previsto dal secondo comma.</p>
	<p>In ogni fase del procedimento, il giudice tutelare qualora, con riferimento esclusivo all'interesse del beneficiario, ritenga di stabilire divieti, limitazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona, invita il beneficiario e l'amministratore di sostegno, anche provvisorio, a nominare un difensore.</p> <p>Al fine di cui al secondo comma, il giudice tutelare fissa un termine per la nomina del difensore, rinviando a una udienza successiva l'assunzione dei provvedimenti in relazione ai quali è disposta la difesa tecnica.</p> <p>La mancata nomina del difensore, da parte del beneficiario o</p>

Normativa vigente	A.C. 1985
<p style="text-align: center;"><i>Nomina del tutore e del curatore provvisorio</i></p> <p>Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice istruttore.</p> <p>Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d'ufficio.</p>	<p>dell'amministratore di sostegno, anche provvisorio, nel termine assegnato, legittima il giudice tutelare a stabilire i divieti, le limitazioni o le decadenze in relazione ai quali egli aveva disposto la nomina del difensore.</p> <p style="text-align: center;">Art. 717</p> <p style="text-align: center;"><i>Nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio</i></p> <p>L'amministratore di sostegno provvisorio è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice tutelare.</p> <p style="text-align: center;">Soppresso</p>
<p style="text-align: center;">Art. 718</p> <p style="text-align: center;"><i>Legittimazione all'impugnazione</i></p> <p>La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.</p>	<p>Il decreto che provvede sul ricorso per l'amministrazione di sostegno può essere impugnato da tutti coloro che avrebbero avuto diritto a ricorrere, anche se non hanno partecipato al procedimento, e dall'amministratore di sostegno nominato con lo stesso provvedimento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 719</p> <p style="text-align: center;"><i>Termine per l'impugnazione</i></p> <p style="text-align: center;">(v. <i>infra</i>, art. 720-bis)</p> <p style="text-align: center;">(v. <i>infra</i>, art. 720-bis)</p> <p>Il termine per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.</p> <p>Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Impugnazioni</i></p> <p>Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.</p> <p>Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del primo comma può essere proposto ricorso per cassazione.</p> <p>Il termine per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo 718 dalla comunicazione del provvedimento a tutti coloro che hanno partecipato al giudizio.</p> <p>Se è stato nominato un amministratore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.</p>

Normativa vigente	A.C. 1985
<p style="text-align: center;">Art. 720</p> <p style="text-align: center;"><i>Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione</i></p> <p>Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.</p> <p>Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 720-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno</i></p> <p>Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.</p> <p>Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.</p> <p>Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.</p>	<p style="text-align: center;">Revoca <i>dell'amministrazione di sostegno</i></p> <p>Per la revoca dell'amministrazione di sostegno si osservano le norme stabilite per la pronuncia di essa.</p> <p>Coloro che avevano diritto di promuovere il procedimento di amministrazione di sostegno possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda e possono altresì impugnare il provvedimento pronunciato nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al giudizio.</p> <p style="text-align: center;">Abrogato</p> <p style="text-align: center;"><i>(v. sopra, art. 719)</i></p>

2. LE CONSEGUENZE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO SUL COMPIMENTO DI ATTI DI NATURA PERSONALE E PATRIMONIALE

La proposta di legge modifica numerose disposizioni del codice civile in tema di matrimonio, filiazione, successione testamentaria, donazione, contratti, eliminando tutti gli impedimenti personali automatici che attualmente il codice prevede per gli interdetti.

In relazione a ciascuno degli istituti, infatti, il legislatore prevede che spetti al giudice tutelare, all'atto della nomina dell'amministratore di sostegno, disporre in merito alla possibilità per il beneficiario di compiere l'atto. Se anche i singoli atti fossero vietati dal giudice, il divieto dovrà essere temporaneo e soggetto a periodiche riconsiderazioni.

2.1. Il matrimonio

Questo principio è applicato, per quanto riguarda il matrimonio, dagli **articoli 2, 3 e 4** della proposta di legge, che modificano gli articoli 85, 102 e 119 del codice.

La riforma (art. 2) stabilisce infatti che il **divieto di contrarre matrimonio** per il beneficiario dell'amministrazione di sostegno sia solo **eventuale** (per l'interdetto è la regola) e, se disposto dal giudice, solo **provvisorio**, salva la proroga per gravi motivi. Le modifiche agli artt. 120, 126 e 183 del codice civile, introdotte dagli **artt. 5, 6 e 8**, della proposta si limitano invece a sopprimere ogni riferimento all'interdizione.

Per quanto riguarda il **regime patrimoniale della famiglia**, gli **articoli 7 e 9** modificano rispettivamente gli articoli 166 e 193 del codice civile, trattando il tema della capacità economica del beneficiario dell'amministrazione di sostegno. Le disposizioni, da leggere in combinato con il nuovo art. 409 c.c. (v. infra, art. 22 p.d.l.):

- regolamentano le **stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio**;
- prevedono la **separazione giudiziale dei beni** dei coniugi quando uno dei due sia beneficiario dell'amministrazione di sostegno e dunque possa porre in pericolo gli interessi dell'altro coniuge o della comunione o della famiglia.

Normativa vigente	A.C. 1985
-------------------	-----------

Titolo VI – Del matrimonio

Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile

Sezione I – Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Art. 85

Interdizione per infermità di mente

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato.

Divieto di contrarre matrimonio per il beneficiario di amministrazione di sostegno

Nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di contrarre matrimonio. Tale divieto può essere previsto soltanto a tempo determinato, salva la possibilità di proroga per gravi motivi di salvaguardia dell'interesse del beneficiario.

Sezione III – Delle opposizioni al matrimonio

Art. 102

Persone che possono fare opposizione.

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.

Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento **o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione.**

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento **o il divieto stabilito ai sensi dell'articolo 85.**

Normativa vigente	A.C. 1985
<i>Sezione VI – Della nullità del matrimonio</i>	
Art. 119	
<p data-bbox="451 465 592 499" style="text-align: center;"><i>Interdizione</i></p> <p data-bbox="263 539 783 904">Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se l'interdizione è stata pronunciata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.</p> <p data-bbox="263 913 783 1003">L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.</p>	<p data-bbox="826 465 1299 499" style="text-align: center;"><i>Matrimonio in violazione dell'articolo 85</i></p> <p data-bbox="804 539 1321 752">Il matrimonio contratto in violazione del divieto previsto dall'articolo 85 può essere impugnato dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno, dall'amministratore di sostegno, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo.</p> <p data-bbox="804 913 1321 1037">L'azione non può essere proposta se, dopo la revoca del divieto previsto dall'articolo 85, vi è stata coabitazione per un anno.</p>
Art. 120	
<i>Incapacità di intendere o di volere.</i>	
<p data-bbox="263 1193 783 1373">Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.</p> <p data-bbox="263 1382 783 1505">L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.</p>	<p data-bbox="804 1193 1321 1373">Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.</p> <p data-bbox="842 1382 948 1415" style="text-align: center;"><i>Identico.</i></p>
Art. 126	
<i>Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio.</i>	
<p data-bbox="263 1664 783 1877">Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.</p>	<p data-bbox="804 1664 1321 1877">Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori.</p>

Normativa vigente	A.C. 1985
-------------------	-----------

Capo VI – Del regime patrimoniale della famiglia

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 166

Capacità dell'inabilitato

Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

*Capacità **del beneficiario di amministrazione di sostegno***

Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio, **dal beneficiario di amministrazione di sostegno, si applicano le disposizioni dell'articolo 409.**

Sezione III – Della comunione legale

Art. 183

Esclusione dall'amministrazione

Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.

Identico.

Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.

Identico.

La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione.

Abrogato.

Art. 193

Separazione giudiziale dei beni.

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata in caso **di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi** o di cattiva amministrazione della comunione.

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata in caso di cattiva amministrazione della comunione.

Può altresì essere pronunciata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure

Identico.

Normativa vigente	A.C. 1985
<p>quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.</p> <p>La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.</p> <p>La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.</p> <p>La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali .</p>	<p>Può altresì essere pronunziata quando, tenuto conto degli impedimenti stabiliti dal giudice tutelare con riguardo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno ai sensi dell'articolo 409, sussiste un pericolo per gli interessi dell'altro coniuge o della comunione o della famiglia.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

2.2. La filiazione

Anche in relazione agli atti personalissimi riconducibili alla genitorialità, la proposta di legge (**artt. 10-14**) non pone divieti assoluti, ma relativi, rimessi alla valutazione del giudice tutelare ed alla sua verifica periodica.

In particolare, per quanto riguarda l'**azione di disconoscimento della paternità**, l'art. 10, nel modificare l'art. 244 c.c., stabilisce che spetta al giudice tutelare, all'atto della nomina dell'amministratore di sostegno, stabilire – nell'interesse del beneficiario – il divieto di promuovere l'azione, ovvero la possibilità di promuoverla con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Il divieto dovrà essere previsto a tempo determinato, salva la possibile proroga. La modifica all'art. 247 c.c., prevista dall'art. 12 della proposta è volta a consentire, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, la **partecipazione** del beneficiario al relativo **giudizio**. Ha invece funzioni di coordinamento, con la soppressione dell'istituto dell'interdizione, l'art. 11 della proposta, che modifica l'art. 245 c.c., sulla sospensione del termine per il disconoscimento di paternità.

Quanto al **riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio**, la riforma (art. 13) sostituisce l'art. 266 c.c., ponendo un possibile divieto al beneficiario dell'amministrazione di sostegno. Anche in questo caso è il giudice tutelare a potere, all'atto della nomina dell'amministratore di sostegno, vietare

temporaneamente il riconoscimento del figlio naturale; in alternativa, il giudice potrà anche autorizzare tale riconoscimento, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.

Anche l'**azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità** può essere promossa dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno, con la dovuta assistenza; il giudice, anche in questo caso, potrà disporre diversamente e vietare – sempre nell'interesse del beneficiario – l'azione: divieto temporaneo e prorogabile.

Normativa vigente	A.C. 1985
Titolo VII – Dello stato di figlio	
Capo III – Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio	
Art. 244	
<i>Termini dell'azione di disconoscimento</i>	
<p>L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.</p>	<i>Identico.</i>
<p>Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.</p>	<i>Identico.</i>
<p>Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.</p>	<i>Identico.</i>
<p>Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.</p>	<i>Identico.</i>
<p>L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L'azione</p>	<i>Identico.</i>

Normativa vigente	A.C. 1985
<p>è imprescrittibile riguardo al figlio.</p> <p>L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>Nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di promuovere azione di disconoscimento. Tale divieto può essere previsto soltanto a tempo determinato, salva la possibilità di proroga per gravi motivi di salvaguardia dell'interesse del beneficiario. Il giudice tutelare può comunque disporre che l'azione sia esercitata con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.</p>
<p>Art. 245 <i>Sospensione del termine.</i></p>	
<p>Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.</p> <p>Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.</p>	<p>Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 è sospesa nei suoi confronti sino a che durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.</p> <p>Quando il figlio versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.</p> <p>In ogni caso, l'azione può essere</p>

Normativa vigente	A.C. 1985
<p style="text-align: center;">Art. 247 <i>Legittimazione passiva</i></p> <p>Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.</p> <p>Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.</p> <p>Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.</p> <p>Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice .</p>	<p>proposta dall'amministratore di sostegno incaricato dal giudice tutelare.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Se una delle parti è minore, anche emancipato, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.</p> <p>Nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario, che la partecipazione del medesimo al giudizio si svolga con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.</p> <p><i>Identico.</i></p>
Capo IV – Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio	
<p style="text-align: center;">Art. 266</p> <p><i>Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale.</i></p> <p>Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.</p>	<p><i>Divieto di riconoscimento per il beneficiario di amministrazione di sostegno</i></p> <p>Nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di riconoscere il figlio naturale. Tale divieto può essere previsto soltanto a tempo determinato, salva la possibilità di proroga per gravi motivi di salvaguardia dell'interesse del beneficiario. Il giudice tutelare può comunque disporre che il riconoscimento sia effettuato con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.</p>

Normativa vigente	A.C. 1985
<p style="text-align: center;">Capo V - Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità</p> <p style="text-align: center;">Art. 273</p> <p style="text-align: center;"><i>Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.</i></p> <p>L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.</p> <p>Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di quattordici anni.</p> <p>Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Azione nell'interesse del minore o del beneficiario di amministrazione di sostegno</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di promuovere l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale. Tale divieto può essere previsto soltanto a tempo determinato, salva la possibilità di proroga per gravi motivi di salvaguardia dell'interesse del beneficiario. Il giudice tutelare può comunque disporre che l'azione sia esercitata con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.</p>

2.3. L'interruzione della gravidanza

L'**articolo 87** della proposta di legge modifica l'art. 13 della legge sull'aborto (legge n. 194 del 1978), prevedendo che la donna che si trova in condizioni che legittimano il ricorso all'amministrazione di sostegno possa giungere all'interruzione di gravidanza:

- attraverso una richiesta personale. In tal caso l'amministratore di sostegno deve essere comunque sentito;
- attraverso una richiesta del marito non legalmente separato. In tal caso la donna deve confermare la richiesta;

- attraverso una richiesta dell'amministratore di sostegno, a ciò autorizzato dal giudice tutelare. Anche in questo caso la donna dovrà confermare la richiesta.

In ogni caso, il medico dovrà trasmettere al giudice tutelare, entro 7 giorni, una relazione sull'atteggiamento della donna e sulle sue condizioni psico-fisiche.

La proposta non disciplina la fase successiva, nella quale il giudice tutelare assume la decisione.

Normativa vigente	A.C. 1985
Legge n. 194 del 1978	
Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza	
Art. 13	
<p>Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.</p>	<p>1. Se la donna si trova nelle condizioni legittimanti il ricorso previsto dall'articolo 404 del codice civile per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal marito che non sia legalmente separato.</p>
<p>Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.</p>	<p>2. Se la donna è beneficiaria di amministrazione di sostegno, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata oltre che da lei personalmente, anche dall'amministratore di sostegno, a ciò autorizzato dal giudice tutelare.</p> <p>3. Nel caso in cui la richiesta sia presentata personalmente dalla donna beneficiaria di amministrazione di sostegno, deve essere sentito il parere dell'amministratore di sostegno. La richiesta presentata dall'amministratore di sostegno o dal marito deve essere confermata dalla donna.</p>
<p>Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso.</p>	<p>4. Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulle sue condizioni psico-fisiche.</p>
<p>Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro</p>	<p>Soppresso.</p>

Normativa vigente	A.C. 1985
<p>Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
	<p>Il minore capace di discernimento può compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Si tiene conto a tale fine dell'età, del grado di maturità del minore e della natura dell'atto da compiere.</p>

2.5. La tutela dei minori

Gli **articoli da 16 a 18** della proposta di legge intervengono sull'istituto della tutela dei minori, demandando ai tutori di ascoltare e assecondare le inclinazioni del minore sottoposto alla loro protezione.

Il termine tutela si utilizza per indicare protezione ed aiuto per soggetti incapaci, e dunque non in grado di esercitare da sé i propri diritti e soddisfare i propri interessi.

In base all'art. 343 c.c., **la tutela è un ufficio destinato alla protezione dei soggetti incapaci, attraverso la sostituzione di un altro soggetto a quello incapace, che lo rappresenterà negli atti civili e ne amministrerà i beni.**

La tutela, quale istituto succedaneo alla potestà dei genitori, della quale persegue la stessa finalità, che è quella della più efficace protezione dell'interesse del minore, personale e patrimoniale, se da un lato è articolata sugli stessi parametri logici sui quali si fonda la più ampia potestà familiare, presenta dall'altro alcune rilevanti deviazioni, giustificate dal vincolo meno intenso che lega il pupillo al tutore ed al protutore, dalla minore fiducia che il legislatore ripone in questi ultimi rispetto ai genitori, dalla possibilità che manchi al coabitazione tra i due soggetti partecipi del rapporto.

L'ambito di applicazione della norma è comprensivo di ogni ipotesi in cui entrambi i genitori non siano in grado di esercitare la potestà sul figlio minore. Vi rientrano quindi

non solo i casi di estinzione o sospensione della responsabilità genitoriale, ma anche gli impedimenti di mero fatto. **Motivo di apertura della tutela può essere anche una dichiarazione di interdizione giudiziale dei genitori per infermità di mente.** Si tratta di un elenco meramente esemplificativo. La tutela si apre anche quando il minore è figlio di genitori ignoti, o non è stato da essi riconosciuto o non è stata dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità ed anche, ed a maggior ragione, quando si tratti di figli irricognoscibili ex art. 279.

In particolare, con l'inserimento nel codice civile dell'art. 358-bis (art. 16 p.d.l.), si prevede che anche al **minore sottoposto a tutela** si applichi il nuovo sesto comma dell'art. 316, in tema di atti che il minore capace di discernimento può compiere da solo. Anche in caso di tutela, quindi, il minore dovrà essere lasciato **libero di compiere gli atti necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita**, se capace di discernimento.

Il concetto è sostanzialmente ribadito nel nuovo *incipit* dell'art. 382 c.c. (art. 17 p.d.l.), ove si demanda al tutore di **tener conto** delle capacità, delle **inclinazioni** naturali e delle aspirazioni del minore. L'inadempimento di questo dovere di ascolto può dar causa alla rimozione del tutore, in base alla modifica dell'art. 384 c.c. (art. 18 p.d.l.).

Normativa vigente	A.C. 1985
TITOLO X - Della tutela e dell'emancipazione	
Capo I - Della tutela dei minori	
	<p>Art. 358-bis <i>Atti della vita quotidiana</i></p> <p>Si applica al minore sottoposto a tutela la disposizione dell'articolo 136, sesto comma.</p>
Art. 382	
<i>Responsabilità del tutore e del protutore</i>	
<p>Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.</p> <p>Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.</p>	<p>Nello svolgimento del suo ufficio, il tutore deve tenere conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore e deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.</p> <p><i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.C. 1985
-------------------	-----------

Art. 384

Rimozione e sospensione del tutore.

Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, **o abbia ingiustificatamente trascurato i bisogni, le aspirazioni o le richieste del minore**, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Identico.

2.6. Le successioni

Gli **articoli da 29 a 42** della proposta di legge intervengono sulla disciplina delle successioni per:

- affermare, anche in relazione a questi istituti, l'esigenza di **relativizzare alcuni divieti**, consentendo al giudice tutelare, valutate le specifiche circostanze e le condizioni della persona, di autorizzare il compimento di atti ad oggi assolutamente preclusi all'incapace;
- **introdurre** nell'ordinamento l'istituto del **patrimonio con vincolo di destinazione**, finalizzato – al posto della sostituzione fedecommissaria – al mantenimento, alla cura, all'istruzione e al sostegno del beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

2.6.1. Accettazione dell'eredità

In relazione all'accettazione dell'eredità, l'articolo 29 della proposta, nel modificare l'art. 471 del codice civile, conferma che l'eredità devoluta al beneficiario dell'amministrazione di sostegno può essere accettata solo con il **beneficio d'inventario, ma** aggiunge:

- che il **giudice tutelare** può, valutate le specifiche circostanze, anche **autorizzare** l'accettazione dell'eredità senza obbligo d'inventario;
- che il giudice tutelare può disporre che l'accettazione sia effettuata dall'amministratore di sostegno, ovvero anche personalmente dall'interessato assistito dall'amministratore di sostegno.

Le modifiche agli articoli 472 e 489, introdotte dagli articoli 30 e 31 della proposta di legge, hanno funzioni di coordinamento con la soppressione degli istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione.

2.6.2. Successioni testamentarie

Per quanto riguarda le **successioni testamentarie**, gli articoli 32 e 33 della proposta di legge modificano la disciplina relativa alla **capacità di fare testamento**.

Si tratta di un atto personalissimo, che non ammette sostituzione per rappresentanza. La regola è la capacità di testare, l'incapacità è l'eccezione: per questo i casi di incapacità, enunciati dall'art. 591 c.c., sono tassativi e oggi relativi al minore di età, agli interdetti e agli incapaci naturali.

Il testamento fatto da un incapace è annullabile: l'impugnativa può essere proposta da chiunque vi abbia interesse (annullabilità assoluta) e l'azione si prescrive in 5 anni dall'esecuzione del testamento.

La riforma, modificando l'art. 591 c.c. (art. 32 p.d.l.):

- elimina la previsione che attualmente esclude la capacità di testare per coloro che siano stati dichiarati incapaci dalla legge;
- elimina ogni riferimento all'interdizione;
- stabilisce che il beneficiario dell'amministrazione di sostegno è incapace di testare solo se così è stato stabilito dal giudice tutelare; anche in questo caso dunque, la nomina dell'amministratore di sostegno non comporta *ex lege* l'incapacità di fare testamento; la relativa valutazione è rimessa al giudice tutelare.

Quand'anche il giudice tutelare dovesse negare al **beneficiario dell'amministrazione di sostegno** la capacità di testare, potrà comunque ammetterlo a **fare testamento con le particolari modalità** disciplinate dall'art. 591-bis, introdotto nel codice civile dall'art. 33 della proposta di legge.

La nuova disposizione stabilisce infatti che la persona che – per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica – si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, e che intende ciò nonostante fare testamento può procedere assistita da un amministratore di sostegno, appositamente nominato per la redazione del testamento, che agirà sotto la **diretta sorveglianza del giudice tutelare**. La riforma dunque consente, **con particolari cautele** (testamento pubblico o con l'intervento di un esperto), anche al beneficiario dell'amministrazione di sostegno di fare testamento.

La **capacità dell'amministratore di sostegno di ricevere per testamento** dal beneficiario dell'assistenza è disciplinata dall'art. 34 della proposta di legge, che modifica l'art. 596 del codice civile.

La disciplina dell'incapacità di ricevere per testamento può dipendere, oltre che dalla incapacità di succedere, dalla **tutela della libertà testamentaria**, che determina l'incapacità assoluta di ricevere per testamento delle persone che potrebbero abusare della funzione esercitata (oggi il tutore e il protutore in base all'art. 596 e il notaio, il testimone e l'interprete, in base all'art. 597 c.c.).

La riforma elimina ogni riferimento all'interdizione, sostituendo i richiami al tutore e al protutore con quelli all'amministratore di sostegno e all'amministratore di sostegno provvisorio. E' dunque ribadito che questi soggetti **non possono ricevere per testamento dal beneficiario dell'istituto, a meno che non abbiamo con questi un rapporto di parentela**. Sul punto, la riforma consente di ricevere per testamento, oltre che all'amministratore di sostegno legato in matrimonio con il beneficiario, anche a colui che gli sia legato da stabile convivenza.

L'art. 35 della proposta interviene sulla disciplina dei **legati**, modificando l'art. 650 del codice civile.

Il legato è una disposizione a titolo particolare che non comprende l'universalità o una quota dei beni del testatore; si tratta infatti dell'attribuzione patrimoniale relativa a beni determinati che normalmente comporta un beneficio economico per la persona designata dal testatore. Il legato, a differenza dell'eredità, si acquista di diritto, senza bisogno d'accettazione (art. 649); il legatario ha però facoltà di **rinunciare**, in modo espresso o tacito. Può darsi che il legatario non si dia cura di far conoscere se intende o meno rinunciare al legato, mentre gli eredi potrebbero essere interessati ad eliminare questa incertezza. Per questo l'art. 650 c.c. dispone che il giudice può fissare un termine entro il quale il legatario può rinunciare al legato, trascorso il quale egli perde il relativo diritto.

La riforma disciplina la rinuncia al legato da parte del beneficiario dell'amministrazione di sostegno prevedendo che egli possa esercitare il diritto di rinuncia attraverso l'amministratore di sostegno o con la sua assistenza.

2.6.3. La disciplina del patrimonio con vincolo di destinazione a favore del beneficiario di amministrazione di sostegno

Gli articoli da 36 a 41 della proposta di legge **sostituiscono all'attuale disciplina della sostituzione fedecommissaria (artt. 692-697 c.c.)**, la disciplina del patrimonio vincolato alla cura del beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

Si ha **sostituzione fedecommissaria** quando l'autore del testamento impone all'erede o al legatario (c.d. istituito) l'obbligo di conservare i beni, affinché alla sua morte tali beni possano automaticamente passare ad altra persona (c.d. sostituito), indicata dal testatore medesimo, alla quale spetterà il diritto di accettare l'eredità. Con la **riforma del diritto di famiglia del 1975** l'istituto disciplinato dal codice civile ha assunto una **funzione prevalentemente assistenziale**.

In base alla riforma, infatti, i genitori, gli ascendenti in linea retta, il coniuge dell'interdetto possono istituire erede o legatario quest'ultimo, gravandolo dell'obbligo di restituire alla sua morte tutti i beni alla persona o agli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura di lui.

L'istituto ha il godimento e l'amministrazione della proprietà piena dei beni ereditari. Dispone, inoltre, l'art. 694 che è possibile l'alienazione dei beni in caso di utilità evidente e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria che dispone anche circa il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le opportune cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiari.

L'istituto ha gli obblighi dell'usufruttuario.

La riforma **riscrive gli articoli da 692 a 697 del codice**, introducendo nell'ordinamento l'istituto del **patrimonio con vincolo di destinazione**.

Tale disciplina ricorda l'istituto del **trust**, ad oggi non espressamente disciplinato nel nostro ordinamento. Il trust è oggetto della legge n. 364 del 1989, concernente ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1° luglio 1985.

In base all'art. 2 della legge 364 per trusts si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente (disponente) - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un terzo (il trustee) nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Il trust presenta le seguenti caratteristiche:

- a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
- b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee (o di un'altra persona per conto del trustee);
- c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

Manca tuttavia una disciplina del trust interno cioè di un trust istituito in Italia da soggetti ivi residenti, su beni siti in Italia, a favore di beneficiari ivi residenti, e in cui eventualmente il trustee sia residente in Italia e altresì si svolga in Italia l'amministrazione dei beni del trust.

Parte della dottrina ha ritenuto che la mancata specifica disciplina del trust nel diritto nazionale deriva, oltre che dalla sua derivazione da altre tradizioni giuridiche (common law), anche per la difficile compatibilità con i connotati del diritto di proprietà conosciuto dal nostro ordinamento. Non va, poi, sottaciuto il ricorso al trust nel tentativo di sottrarre il patrimonio alle legittime ragioni dei creditori.

La **finalità** dell'istituto è «favorire l'autosufficienza economica nell'espletamento della vita quotidiana» del beneficiario di un'amministrazione di sostegno (art. 692 c.c.). Il nuovo art. 695 c.c. specifica infatti che i beni e ogni frutto del patrimonio «devono essere destinati al **mantenimento**, alla **cura**, all'**istruzione** e al **sostegno del beneficiario** tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni». Corollario di questa finalizzazione è il divieto di esecuzione forzata sui beni del patrimonio per debiti che siano stati contratti per scopi estranei ai bisogni del beneficiario.

Sono **legittimati a costituire il patrimonio** con vincolo di destinazione i seguenti soggetti (art. 693 c.c.):

- i genitori e gli ascendenti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno;
- il beneficiario stesso dell'amministrazione di sostegno, se ne ha la facoltà. In questo caso sarà il giudice tutelare ad autorizzare l'amministratore di sostegno alla costituzione di un patrimonio vincolato a favore del beneficiario, sui beni appartenenti allo stesso beneficiario.

Il patrimonio con vincolo di destinazione può essere costituito per **atto** scritto tra vivi o *mortis causa* e l'atto costitutivo – che può essere trascritto (e che dovrà essere trascritto se il patrimonio comprende beni immobili) - deve sempre contenere l'inventario dei beni, le regole di amministrazione del patrimonio e la durata del vincolo.

In particolare, in base all'art. 693 c.c., la **durata del vincolo** di destinazione non può essere superiore alla durata della **vita del beneficiario**. Il vincolo sul patrimonio cessa dunque nei seguenti casi:

- spirare del termine previsto nell'atto costitutivo;
- morte del beneficiario dell'amministrazione di sostegno;
- revoca dell'amministrazione di sostegno.

La **proprietà dei beni** che costituiscono il patrimonio viene attribuita di regola al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, salva disposizione contraria (art. 692 c.c.).

Il patrimonio potrà crescere nel tempo, posto che il nuovo art. 694 c.c. consente a chiunque – con il consenso del beneficiario e del suo amministratore di sostegno, oltre che del giudice tutelare – di apportare beni e diritti al patrimonio vincolato.

Peraltro, l'art. 696 c.c. consente anche l'alienazione dei beni del patrimonio vincolato, se previsto dall'atto costitutivo e previa autorizzazione del giudice tutelare. Quest'ultimo dovrà valutare se l'alienazione dei beni rappresenti un'evidente utilità per il beneficiario, «disponendo il reimpiego delle somme ricavate dall'alienazione». Lo stesso giudice potrà altresì autorizzare la costituzione di ipoteche su beni immobili.

Infine, l'articolo 42 della proposta di legge coordina il testo dell'art. 705 c.c., in tema di apposizione di sigilli e inventario, con la soppressione dell'istituto dell'interdizione.

Normativa vigente	A.C. 1985
-------------------	-----------

Libro II – Delle successioni
Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni
Capo V – Dell'accettazione dell'eredità
Sez. I – Disposizioni generali

Art. 471

Eredità devolute a minori o interdetti.

Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

Eredità devolute a minori e a beneficiari di amministrazione di sostegno

Non si possono accettare le eredità devolute ai minori **e ai beneficiari di amministrazione di sostegno**, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

Tuttavia, il giudice tutelare, valutate le condizioni patrimoniali del beneficiario e le circostanze del caso concreto, può autorizzare, con decreto motivato, l'accettazione pura e semplice dell'eredità devoluta al beneficiario.

Il giudice tutelare può disporre, con riferimento esclusivo all'interesse del beneficiario, che l'accettazione dell'eredità sia compiuta dall'amministratore di sostegno quale rappresentante esclusivo. Può altresì disporre che tale atto sia effettuato dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.

Art. 472

Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati

I minori emancipati **e gli inabilitati** non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'articolo 394.

Eredità devolute a minori emancipati

I minori emancipati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'articolo 394

Sez. II – Del beneficio d'inventario

Art. 489

Incapaci

I minori, gli interdetti e gli inabilitati non

I minori e **le persone beneficiarie**

Normativa vigente	A.C. 1985
<p>s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.</p>	<p>dell'amministrazione di sostegno non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.</p>

Titolo III – Delle successioni testamentarie
Capo II – Della capacità di disporre per testamento

Art. 591

Casi d'incapacità

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge.

Sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

2) gli interdetti per infermità di mente;

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Abrogato.

Identico:

1) *identico*;

2) **i beneficiari di amministrazione di sostegno nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare il divieto di testare; è fatta salva la disposizione dell'articolo 591-bis, terzo comma;**

3) **coloro che**, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Identico.

Art. 591-bis

Testamento della persona disabile

Alla persona che, trovandosi nelle condizioni indicate dall'articolo 404, intenda fare testamento, può essere nominato, dal giudice tutelare, ai fini della redazione del testamento, un amministratore di sostegno, il quale agisce sotto la diretta sorveglianza del giudice tutelare.

Il giudice tutelare fissa le opportune

Normativa vigente	A.C. 1985
	<p>modalità di redazione dell'atto. Può stabilire che l'atto debba compiersi nella forma del testamento pubblico o con l'intervento di un esperto.</p> <p>Con le stesse modalità può essere ammesso a fare testamento il beneficiario dell'amministrazione di sostegno nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare un divieto di testare ai sensi dell'articolo 591, primo comma, numero 2).</p>
Capo III - Della capacità di ricevere per testamento	
Art. 596	
<p><i>Incapacità del tutore e del protutore.</i></p> <p>Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.</p> <p>Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.</p>	<p><i>Incapacità dell'amministratore di sostegno</i></p> <p>Sono nulle le disposizioni testamentarie del beneficiario dell'amministrazione di sostegno in favore dell'amministratore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche all'amministratore di sostegno provvisorio, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli svolgeva le funzioni.</p> <p>Sono tuttavia valide le disposizioni fatte in favore dell'amministratore di sostegno che è ascendente, discendente, fratello, sorella, coniuge o stabile convivente del testatore.</p>
Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati	
<i>Sez. III – Dei legati</i>	
Art. 650	
<i>Fissazione di un termine per la rinuncia.</i>	
<p>Chiunque ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunciare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunciare.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>Il giudice tutelare può disporre, con riferimento esclusivo all'interesse del beneficiario, che il rifiuto del legato sia</p>

Normativa vigente	A.C. 1985
	<p>espresso dall'amministratore di sostegno quale rappresentante esclusivo. Può altresì disporre che tale atto sia effettuato con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.</p>
Capo VI – Delle sostituzioni	
<p>Sez. II – Della sostituzione fedecommissaria</p>	<p>Sez. II – Del patrimonio con vincolo di destinazione</p>
Art. 692	
<p><i>Sostituzione fedecommissaria</i></p> <p>Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.</p> <p>La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.</p> <p>Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.</p> <p>La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.</p> <p>In ogni altro caso la sostituzione è nulla.</p>	<p><i>Patrimonio con vincolo di destinazione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia</i></p> <p>Per favorire l'autosufficienza economica nell'espletamento della vita quotidiana può essere costituito un patrimonio con vincolo di destinazione a favore del beneficiario di un'amministrazione di sostegno.</p> <p>La costituzione di un patrimonio con vincolo di destinazione a favore del beneficiario di un'amministrazione di sostegno deve essere effettuata da parte del disponente con atto scritto tra vivi o mortis causa.</p> <p>La proprietà dei beni costituenti il patrimonio con vincolo di destinazione spetta al beneficiario, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.</p>

Normativa vigente	A.C. 1985
<p style="text-align: center;">Diritti e obblighi dell'istituto.</p> <p>L'istituto ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.</p> <p>All'istituto sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 693</p> <p style="text-align: center;">Costituzione del patrimonio con vincolo di destinazione</p> <p>Possono costituire un patrimonio con vincolo di destinazione:</p> <p>a) i genitori e gli ascendenti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno;</p> <p>b) il beneficiario dell'amministrazione di sostegno, se ne ha la facoltà.</p> <p>Il giudice tutelare può autorizzare con decreto motivato l'amministratore di sostegno alla costituzione di un patrimonio vincolato a favore del beneficiario sui beni appartenenti allo stesso beneficiario.</p> <p>L'atto costitutivo deve contenere, in ogni caso:</p> <p>a) l'inventario dei beni e dei diritti che costituiscono inizialmente il patrimonio vincolato;</p> <p>b) l'indicazione delle regole di amministrazione del patrimonio vincolato;</p> <p>c) la durata del vincolo, che non può essere superiore alla durata della vita del beneficiario.</p> <p>L'atto può essere trascritto ai sensi dell'articolo 2643.</p>
<p style="text-align: center;">Alienazione dei beni.</p> <p>L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 694</p> <p style="text-align: center;">Apporto di beni al patrimonio vincolato</p> <p>Qualunque persona, con il consenso del beneficiario, o del suo amministratore di sostegno, e previa autorizzazione del giudice tutelare, può apportare beni e diritti al patrimonio vincolato.</p> <p>L'apporto di beni e di diritti, anche da parte di terzi, al patrimonio vincolato è soggetto alle stesse formalità previste per la costituzione del patrimonio vincolato».</p>

Normativa vigente	A.C. 1985
<p style="text-align: center;">Art. 695</p> <p><i>Diritti dei creditori personali dell'istituito.</i></p> <p>I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.</p>	<p style="text-align: center;">Vincolo di destinazione</p> <p>I beni e ogni frutto del patrimonio con vincolo di destinazione devono essere destinati al mantenimento, alla cura, all'istruzione e al sostegno del beneficiario tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni.</p> <p>L'esecuzione sui beni del patrimonio vincolato e sui frutti di esso non può avere luogo per debiti che sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni del beneficiario».</p>
<p style="text-align: center;">Art. 696</p> <p><i>Devoluzione al sostituito.</i></p> <p>L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.</p> <p>Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace .</p>	<p style="text-align: center;">Alienazione dei beni</p> <p>Se espressamente previsto nell'atto costitutivo, il giudice tutelare può autorizzare, nei casi di evidente utilità per il beneficiario, l'alienazione dei beni e dei diritti che fanno parte del patrimonio vincolato, disponendo il reimpiego delle somme ricavate dall'alienazione. L'autorizzazione del giudice all'alienazione fa venire meno ogni vincolo di destinazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 697</p> <p><i>Sostituzione fedecommissaria nei legati.</i></p> <p>Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.</p>	<p style="text-align: center;">Cessazione del vincolo</p> <p>Il vincolo termina, oltre che alla scadenza del termine indicato nell'atto costitutivo, con la revoca dell'amministrazione di sostegno o con la morte del beneficiario.</p> <p>Il giudice tutelare può autorizzare con decreto la cessazione del vincolo su istanza motivata di uno dei disponenti o dell'amministratore di sostegno.</p>

Normativa vigente	A.C. 1985
-------------------	-----------

Capo VII – Degli esecutori testamentari

Art. 705

Apposizione di sigilli e inventario

L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, **interdetti** o persone giuridiche.

Egli in tal caso fa redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.

L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti o persone giuridiche.

Identico.

La disciplina del patrimonio con vincolo di destinazione ricorda la disciplina del c.d. trust

2.7. Le donazioni

Gli **articoli da 43 a 48** della proposta di legge novellano il titolo V del Libro II del codice, relativo alla donazione.

Anche in relazione a questo istituto, la riforma prevede che il beneficiario dell'amministrazione di sostegno non abbia la **capacità di donare** nella misura in cui gliela abbia espressamente negata il giudice tutelare, che potrà invece consentire, valutato il caso, il compimento di questi atti. Anche laddove la capacità di donare sia stata negata al beneficiario, egli potrà comunque compiere atti di donazione nel rispetto di uno **specifico procedimento**, delineato dal **nuovo art. 775-bis c.c.**

Analogamente a quanto previsto per la capacità di testare, il disabile potrà donare previa nomina, per il compimento dell'atto, di un apposito amministratore di sostegno, che agirà sotto la diretta sorveglianza del giudice tutelare e seguendo le modalità di redazione dell'atto da questo fissate.

Quanto all'**accettazione della donazione**, spetta al giudice tutelare stabilire – valutate le condizioni specifiche del beneficiario - se si tratta di un atto che egli può compiere personalmente, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, o se invece deve essere compiuto esclusivamente dall'amministratore di sostegno.

La riforma elimina, inoltre, ogni residuo riferimento all'interdizione e all'inabilitazione (cfr. l'abrogazione dell'art. 776 ad opera dell'art. 46 p.d.l.).

Normativa vigente	A.C. 1985
-------------------	-----------

Titolo V – Delle donazioni

Capo II – Della capacità di disporre e di ricevere per donazione

Art. 774

Capacità di donare

Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale.

Non possono fare donazione i **soggetti minori d'età e i beneficiari di amministrazione di sostegno, nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare un divieto di donare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 411, quarto comma**. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore nel contratto di matrimonio a norma dell'articolo 165, **nonché quella compiuta dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno ai sensi dell'articolo 775-bis, terzo comma**.

Identico.

Art. 775

Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere

La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.

Salvo quanto previsto dall'articolo 775-bis, la donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

Identico.

Art. 775-bis

Donazione della persona disabile

Alla persona che, trovandosi nelle condizioni indicate dall'articolo 404, intenda fare una donazione, può essere nominato dal giudice tutelare, ai fini della redazione dell'atto, un amministratore di sostegno, il quale agisce sotto la diretta sorveglianza del giudice tutelare.

Il giudice tutelare fissa le opportune modalità di redazione dell'atto, eventualmente stabilendo l'intervento di un esperto.

Normativa vigente	A.C. 1985
<p style="text-align: center;">Art. 776 <i>Donazione fatta dall'inabilitato</i></p> <p>La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione.</p> <p>Il curatore dell'inabilitato per prodigalità può chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione.</p>	<p>Con le stesse modalità può essere ammesso a fare donazione il beneficiario dell'amministrazione di sostegno nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare un divieto di donare ai sensi dell'articolo 774, primo comma.</p> <p style="text-align: center;">Abrogato</p>
<p style="text-align: right;">Art. 777</p> <p><i>Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci</i></p> <p>Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.</p> <p>Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.</p>	<p><i>Donazioni fatte da rappresentanti di minori</i></p> <p>I genitori e il tutore non possono fare donazioni per il minore da essi rappresentato</p> <p style="text-align: center;">Soppresso</p>
<p style="text-align: right;">Art. 779</p> <p><i>Donazione a favore del tutore o protutore</i></p> <p>È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.</p> <p>Si applicano le disposizioni dell'articolo 599.</p>	<p><i>Accettazione della donazione da parte del beneficiario dell'amministrazione di sostegno</i></p> <p>I giudice tutelare può disporre, con riferimento esclusivo all'interesse del beneficiario, che l'accettazione della donazione sia compiuta dall'amministratore di sostegno quale rappresentante esclusivo. Può altresì disporre che tale atto sia effettuato dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno</p>

2.8. I contratti e i titoli di credito

Gli **articoli da 49 a 53** della proposta di legge modificano la disciplina dei contratti. L'art. 54 riguarda invece i titoli di credito.

Tralasciando le disposizioni degli articoli 51, 52 e 53, che si limitano a eliminare ogni riferimento ad interdizione e inabilitazione dalla disciplina, rispettivamente, dell'affitto (art. 1626 c.c.), del mandato (art. 1722 c.c.) e del conto corrente (art. 1833 c.c.), questa parte della riforma si caratterizza per:

- l'eliminazione dell'automatismo che attualmente connette all'incapacità a contrarre l'**annullabilità del contratto stipulato**. La riforma, infatti, **consente al beneficiario dell'amministrazione di sostegno di concludere contratti**, previa verifica del giudice tutelare che individua anche gli atti per i quali è necessaria la rappresentanza dell'amministratore di sostegno e quelli per i quali, invece, è sufficiente la sua assistenza. Conseguentemente, saranno annullabili solo i contratti conclusi in violazione delle direttive imposte – caso per caso – dal giudice tutelare (cfr. art. 49, che modifica l'art. 1425 c.c.);

- conseguentemente, per i contratti conclusi dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno in violazione delle direttive del giudice, il termine di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento inizierà a decorrere dalla cessazione dell'impedimento a contrarre del beneficiario dell'amministrazione di sostegno (cfr. art. 50, che modifica l'art. 1442 c.c.).

L'**articolo 54** della proposta di legge modifica l'art. 1993 del codice civile, in tema di **titoli di credito**, affermando il principio in base al quale il debitore non può opporre al possessore del titolo di credito l'**eccezione fondata sul difetto di capacità** se prima non prova che dall'emissione del titolo gli è derivato o può derivargli un grave pregiudizio.

Normativa vigente	A.C. 1985
Libro IV – Delle obbligazioni	
Titolo II – Dei contratti in generale	
Capo XII – Dell'annullabilità del contratto	
Sez. I – Dell'incapacità	
Art. 1425	
<i>Incapacità delle parti</i>	
<p>Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.</p>	<p>Il contratto è annullabile se una delle parti era minore d'età. È altresì annullabile, ove concluso dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno, il contratto rientrante tra</p>

Normativa vigente	A.C. 1985
<p>È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.</p> <p style="text-align: center;">Sez. III – Dell'azione di annullamento Art. 1442 <i>Prescrizione</i></p> <p>L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.</p> <p>Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.</p> <p>Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.</p> <p>L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere.</p>	<p>quelli riservati dal giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 409, primo comma, alla rappresentanza esclusiva o all'assistenza necessaria dell'amministratore.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da minore età, o da un impedimento a contrarre stabilito dal giudice tutelare nei confronti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, o è stato scoperto l'errore o il dolo, o il minore ha raggiunto la maggiore età, o è cessato l'impedimento a contrarre del beneficiario dell'amministrazione di sostegno.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>
<p>Titolo III – Dei singoli contratti Capo VI – Della locazione Sez. III – Dell'affitto §. 1 – <i>Disposizioni generali</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 1626</p> <p><i>Incapacità o insolvenza dell'affittuario</i></p> <p>L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1626</p> <p><i>Insolvenza dell'affittuario</i></p> <p>L'affitto si scioglie per l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.</p>

Normativa vigente	A.C. 1985
-------------------	-----------

Capo IX – Del mandato

Sez. I – Disposizioni generali

§. 3 – *Dell'estinzione del mandato*

Art. 1722

Cause di estinzione

<p>Il mandato si estingue:</p> <p>1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito;</p> <p>2) per revoca da parte del mandante;</p> <p>3) per rinuncia del mandatario;</p> <p>4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.</p>	<p><i>Identico:</i></p> <p>1) <i>identico</i>;</p> <p>2) <i>identico</i>;</p> <p>3) <i>identico</i>;</p> <p>4) per la morte del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.</p>
---	--

Capo XVI – Del conto corrente

Art. 1833

Recesso dal contratto

<p>Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.</p> <p>In caso d'interdizione, d'inabilitazione, d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.</p> <p>Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall'articolo 1831.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>In caso d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.</p> <p><i>Identico.</i></p>
---	--

Titolo V – Dei titoli di credito

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1993

Eccezioni opponibili

<p>Il debitore può opporre al possessore</p>	<p><i>Identico.</i></p>
--	-------------------------

Normativa vigente	A.C. 1985
<p>del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.</p> <p>Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.</p>	<p>L'eccezione fondata sul difetto di capacità non può essere opposta se il debitore non prova che dall'emissione del titolo gli sia derivato o possa derivargli un grave pregiudizio.</p> <p><i>Identico.</i></p>

2.9. La responsabilità per fatto illecito

Gli **articoli 55 e 56** della proposta di legge modificano, rispettivamente, gli art. 2046 e 2047 del codice civile, relativi ai fatti illeciti e alla conseguente responsabilità civile e risarcimento danni.

Attualmente l'art. 2047 c.c. prevede, in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, la responsabilità di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Si tratta di una responsabilità per colpa e precisamente per *culpa in vigilando*. Parallelamente, il codice (art. 2046) afferma l'irresponsabilità dell'incapace, a meno che lo stato di incapacità di intendere o volere non dipenda da una sua colpa.

In particolare, la riforma:

- afferma il principio per cui **l'incapace d'intendere e volere risponde comunque del danno che ha causato;**
- tale **responsabilità** è **solidale** con colui che è responsabile della sorveglianza;
- tempera il principio attribuendo al giudice chiamato a liquidare il danno il compito di valutare le circostanze del caso, «con particolare riguardo all'età, alla gravità dello stato d'incapacità e alle condizioni economiche delle parti».

Normativa vigente	A.C. 1985
Codice civile	
Titolo IX – Dei fatti illeciti	
Art. 2046	
<p data-bbox="347 454 699 488" style="text-align: center;"><i>Imputabilità del fatto dannoso</i></p> <p data-bbox="268 521 778 678">Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.</p>	<p data-bbox="866 454 1265 488" style="text-align: center;"><i>Danno cagionato dall'incapace</i></p> <p data-bbox="802 521 1321 645">Risponde del danno anche la persona che non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha cagionato.</p> <p data-bbox="802 656 1321 902">Salvo il caso in cui l'incapacità derivi da colpa dell'autore, il giudice può moderare l'ammontare del risarcimento al quale questi è tenuto, in considerazione delle circostanze del caso, con particolare riguardo all'età, alla gravità dello stato d'incapacità e alle condizioni economiche delle parti.</p>
Art. 2047	
<p data-bbox="339 992 707 1025" style="text-align: center;"><i>Danno cagionato dall'incapace</i></p> <p data-bbox="268 1081 778 1238">In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.</p> <p data-bbox="268 1305 778 1518">Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.</p>	<p data-bbox="874 992 1249 1048" style="text-align: center;"><i>Responsabilità del sorvegliante dell'incapace</i></p> <p data-bbox="802 1081 1321 1305">In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere, il risarcimento può essere chiesto in via solidale a colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che il sorvegliante provi di non avere potuto impedire il fatto.</p> <p data-bbox="842 1305 994 1339" style="text-align: center;"><i>Soppresso.</i></p>

3. LA SOPPRESSIONE DEGLI ISTITUTI DELL'INTERDIZIONE, GIUDIZIALE E LEGALE, E DELL'INABILITAZIONE

La proposta di legge rafforza l'istituto dell'amministrazione di sostegno, estendendone il campo d'applicazione fino a sostituire integralmente gli attuali istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Si ricorda che l'**interdizione giudiziale** (l'aggettivo vale a distinguere questo istituto da quello dell'interdizione "legale", riconducibile al diritto penale, v. *infra*) è una misura di protezione posta a favore di un maggiore di età, di un minore emancipato e di un minore non emancipato nell'ultimo anno della sua minore età, che si trovino in condizioni di **abituale infermità di mente** tali da renderli **incapaci di provvedere ai propri interessi** (art. 414 c.c.). In questo caso i soggetti elencati dall'art. 417 c.c. (l'interessato stesso, il coniuge e così via) possono promuovere l'**istanza** di interdizione.

La sentenza che pronuncia l'interdizione giudiziale **priva della capacità di agire** il soggetto nei cui confronti è emessa.

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 6 del 2004, che ha notevolmente ridotto il campo di applicazione di questo istituto, un soggetto può essere interdetto solo quando l'interdizione sia necessaria per assicurargli adeguata protezione.

Alla cura degli interessi dell'interdetto provvede un **tutore**, che potrà compiere tutti gli **atti di straordinaria e ordinaria amministrazione**. Gli atti compiuti dall'interdetto sono annullabili, ma nella sentenza che pronuncia l'interdizione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere validamente compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con la mera assistenza del tutore (art. 427 c.c.), ma in ogni caso l'interdetto non potrà essere autorizzato al matrimonio (art. 85 c.c.). Quando cessa la causa dell'interdizione, questa può essere revocata (art. 429 c.c.), ma l'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquisito la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.

L'**inabilitazione** è anch'essa una misura di protezione posta a favore di un maggiore di età e di un minore non emancipato nell'ultimo anno della sua minore età che, a causa di

a) **infermità di mente non tanto grave da far luogo all'interdizione giudiziale;**

b) prodigalità;

c) abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongano sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici (art. 415 c.c.).

Possono anche essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente (a meno che non siano del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi, nel qual caso si farà luogo ad interdizione giudiziale).

In questo caso i soggetti elencati dall'art. 417 c.c. (l'interessato stesso, il coniuge e così via) possono promuovere l'istanza di inabilitazione.

La sentenza che pronuncia l'inabilitazione **limita la capacità di agire** del soggetto nei cui confronti è emessa: l'inabilitato **potrà compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione**, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione dovrà essere assistito da un **curatore**. Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore sono annullabili, ma nella sentenza che pronuncia

l'inabilitazione o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore (art. 427 c.c.). L'inabilitato può continuare l'esercizio di un'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. Quando cessa la causa dell'inabilitazione, questa può essere revocata (art. 429 c.c.); in caso di interdizione, l'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquisito la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.

3.1. L'eliminazione di interdizione e inabilitazione dal codice civile

L'**articolo 26** della proposta di legge interviene ancora sul Titolo XII del codice, relativo alle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia, per sostituire la rubrica del capo II, oggi dedicata all'interdizione, l'inabilitazione e l'incapacità naturale. La riforma stabilisce che il capo II riguarda solo l'incapacità naturale, sopprimendo gli altri due istituti.

L'incapacità naturale è attualmente la condizione in cui si trova una persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere (ad esempio, per ubriachezza) al momento di compiere un atto. L'art. 428 c.c. dispone in proposito che gli atti compiuti in stato di incapacità naturale possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore, ma per quanto riguarda i contratti il loro annullamento non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente. L'azione si prescrive in cinque anni, salvo diversa disposizione di legge.

L'**articolo 27** abroga tutte le disposizioni del capo II relative all'interdizione e all'inabilitazione, ovvero gli articoli da 414 a 427 e gli articoli da 429 a 432 del codice civile.

L'unica disposizione che residua dall'abrogazione, l'art. 428 c.c., in tema di **atti compiuti dalla persona incapace di intendere o di volere**, viene modificata dall'**articolo 28** della proposta di legge, che coordina la previsione sull'annullabilità degli atti e dei contratti compiuti dall'incapace naturale con la soppressione dell'istituto dell'interdizione.

Normativa vigente	A.C. 1985
-------------------	-----------

Art. 428

Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta , si provi essere stata per qualsiasi causa, anche	Gli atti e i contratti compiuti da persona che si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria,
--	---

Normativa vigente	A.C. 1985
<p>transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.</p> <p>L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la mala fede dell'altro contraente.</p> <p>L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.</p> <p>Resta salva ogni diversa disposizione di legge.</p>	<p>incapace d'intendere o di volere al momento del compimento, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore</p> <p>Abrogato</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

Con finalità di coordinamento con la soppressione dell'interdizione e dell'inabilitazione:

- l'**art. 1**, sopprime ogni riferimento all'interdizione dall'art. 45 c.c. in tema di domicilio;
- gli **artt. 5, 6, 8 e 9 (co.1)** sopprimono i riferimenti all'interdizione nelle disposizioni del codice relative al matrimonio;
- l'**art. 11** elimina il riferimento all'interdizione e al tutore dall'art. 245, relativo all'azione di disconoscimento della paternità;
- gli **artt. 30 e 42** intervengono con la medesima finalità di coordinamento sugli articoli 472 e 705 del codice, in tema di successioni;
- gli **artt. 46 e 47** della proposta eliminano i riferimenti all'interdizione dalla disciplina della donazione;
- gli **artt. 51, 52 e 53** si limitano a eliminare ogni riferimento ad interdizione e inabilitazione dalla disciplina, rispettivamente, dell'affitto (art. 1626 c.c.), del mandato (art. 1722 c.c.) e del conto corrente (art. 1833 c.c.);
- l'**art. 57** riscrive l'art. 2198 del codice, in tema di autorizzazione all'esercizio di impresa commerciale, eliminando il richiamo all'interdetto e inserendo quello al beneficiario di amministrazione di sostegno;
- gli **artt. 58, 59 e 60** intervengono sulla disciplina delle società (segnatamente sugli articoli 2286, 2294 e 2382), per eliminare i richiami all'istituto dell'interdizione;
- gli **artt. 61, 62 e 63** svolgono il medesimo intervento, sostituendo all'interdetto il riferimento al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, sugli articoli 2667, 2941 e 2942 del codice civile, nel libro relativo alla tutela dei diritti.

3.2. Le disposizioni di coordinamento

Le medesime finalità sono perseguite da altri articoli della proposta di legge che opportunamente intervengono sulle **disposizioni di attuazione del codice civile**. In particolare,

- l'**art. 64** abroga gli articoli 40 e 42 delle disposizioni di attuazione;

Si tratta delle disposizioni che attribuiscono alla competenza del tribunale per i minorenni le domande per l'interdizione del minore emancipato e per l'interdizione o l'inabilitazione del minore nell'ultimo anno della minore età (art. 40, disp. att. c.c.) e che demandano alla cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza d'interdizione o d'inabilitazione (o la revoca di tali provvedimenti), la trasmissione degli atti al giudice tutelare (art. 42, disp. att. c.c.).

- l'**art. 65** adegua la formulazione dell'art. 46-bis delle disposizioni di attuazione alla soppressione dei due istituti oggi compresi nel titolo XII, riaffermando peraltro come i procedimenti per la nomina dell'amministratore di sostegno siano totalmente gratuiti;

- l'**art. 66** corregge la formulazione dell'art. 47 delle disposizioni di attuazione, relativo ai registri tenuti presso l'ufficio del giudice tutelare, eliminandovi ogni riferimento al registro delle tutele degli interdetti e al registro delle curatele degli inabilitati;

- gli **artt. 67 e 68** perseguono il medesimo obiettivo in relazione, rispettivamente, all'art. 48 delle disposizioni di attuazione, sul registro delle tutele, eliminandovi il richiamo all'interdizione e all'art. 49, sul registro delle curatele, eliminandovi il riferimento all'inabilitazione. Il primo registro farà ora riferimento alla sola tutela e il secondo alla curatela del minore emancipato.

Analogamente, con finalità di coordinamento sono modificate alcune disposizioni del **codice di procedura penale**:

- gli **artt. 83 e 85** della proposta di legge coordinano con la riforma gli articoli 144 e 222 del codice di procedura penale, in tema di incapacità e incompatibilità, rispettivamente, dell'interprete e del perito;

- l'**art. 84** p.d.l. riscrive l'art. 166 del codice di rito, in tema di notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente, circoscrivendone la portata all'infermità mentale;

- l'**art. 86** della proposta interviene sull'art. 571 del codice, sulla legittimazione a proporre impugnazione, per eliminare ogni riferimento alla tutela (che presuppone uno stato di interdizione).

L'**art. 89** della proposta, infine, coordina con l'eliminazione di interdizione e inabilitazione l'art. 145 del **TU spese di giustizia** (DPR n. 115 del 2002), che regola le spese proprio in quel processo quando l'istanza è del PM. Ogni riferimento al tutore viene sostituito dal riferimento all'amministratore di sostegno.

3.3. La disciplina transitoria

Gli **articoli 69 e 70** della proposta di legge disciplinano, rispettivamente, le conseguenze della riforma sui giudici di interdizione e inabilitazione in corso e sui procedimenti già conclusi.

Per quanto riguarda i **giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma**, l'art. 69 dispone:

- che il procedimento per la dichiarazione di interdizione o inabilitazione si converte in procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno;
- che il tribunale debba conseguentemente trasferire gli atti al giudice tutelare;
- che il tribunale possa comunque adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio, nominando il tutore o il curatore provvisori amministratori di sostegno provvisori, fino alle successive determinazioni del giudice tutelare;
- che il tribunale debba comunque indicare all'amministratore di sostegno provvisorio gli atti che è autorizzato a compiere.

Per quanto riguarda invece i **procedimenti già conclusi**, ovvero le **sentenze di interdizione e di inabilitazione già pronunciate**, l'art. 70 della proposta di legge prevede:

- che le sentenze si intendono **automaticamente revocate**;
- che il tutore e il curatore assumono automaticamente la funzione di amministratore di sostegno provvisorio, in attesa dei successivi interventi del giudice tutelare;
- che per i soggetti precedentemente dichiarati interdetti o inabilitati, spetta al PM chiedere la **nomina dell'amministratore di sostegno**;
- che il ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno può essere altresì presentato dall'interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado o dagli affini entro il secondo grado.

Occorrerebbe chiarire il rapporto tra l'iniziativa spettante al p.m e l'eventuale iniziativa degli altri soggetti per la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno.

3.4. L'eliminazione dell'interdizione legale dal codice penale

Gli **articoli 81 e 82** della proposta di legge modificano il codice penale per sopprimere ogni riferimento all'interdizione legale.

Si tratta di una pena accessoria (art. 19 c.p.); si ricorda, infatti, che il condannato per un delitto non colposo, alla reclusione per un periodo non inferiore a 5 anni è, durante la pena, in stato di **interdizione legale**. All'interdizione legale si applicano, per quanto riguarda la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le disposizioni sull'interdizione giudiziale.

La riforma elimina dagli articoli 19 e 32 del codice penale ogni riferimento all'interdizione; conseguentemente l'art. 32 c.p. fa ora riferimento alla sola perdita della responsabilità genitoriale.

In relazione alla formulazione del testo si evidenzia che la proposta di legge non tiene conto, all'art. 32 c.p., dell'esigenza di riferirsi alla responsabilità genitoriale, in luogo della potestà genitoriale, secondo quanto previsto dalla recente riforma della filiazione (d.lgs. n. 154 del 2013).

Normativa vigente	A.C. 1985
Codice penale	
Art. 19	
<i>Pene accessorie: specie</i>	
<p>Le pene accessorie per i delitti sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'interdizione dai pubblici uffici; 2. l'interdizione da una professione o da un'arte; 3. l'interdizione legale; 4. l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 5. l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 5-bis. l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; 6. la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. <p>Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; 2. la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. <p>Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.</p> <p>La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.</p>	<p><i>Identico:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>identico;</i> 2. <i>identico;</i> 3. soppresso; 4. <i>identico;</i> 5. <i>identico;</i> 5-bis. <i>identico;</i> 6. <i>identico;</i> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.C. 1985
<p style="text-align: center;"><i>Interdizione legale</i></p> <p>Il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale.</p> <p>La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale.</p> <p>Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, salvo che il giudice disponga altrimenti.</p> <p>Alla interdizione legale si applicano per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p style="text-align: center;"><i>Decadenza e sospensione dalla potestà dei genitori</i></p> <p>Soppresso.</p> <p>La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori.</p> <p>La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni produce, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti.</p> <p>Soppresso.</p>